

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 31.12.2020, N. DPG019/137

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 –COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 137/DPG019 del 31/12/2020

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - DPG

SERVIZIO LAVORO – DPG019

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 –COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27, del 24/04/2020, come modificato dall'art. 70 del decreto legge n. 34/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, ad oggetto *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”*, che, al comma 1, dispone che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, convertito in legge n. 40, del 05/06/2020, al comma 2, relativamente alla concessione della cassa integrazione in deroga, dispone che *“le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; al medesimo articolo, comma 3, dispone che *“Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo”*;*
- il D.L. n. 34, del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- l'art. 1, commi 9 e 10, del D. L. n. 104, del 14/08/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;*
- il D.L. n. 125, del 07/10/2020, ad oggetto *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020;*
- l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, *“Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione*

ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, che, al comma 1, ha disposto che “*I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, sono differiti al 31 ottobre 2020”*;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000003, del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,20 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 (ventisettemilionicentocinquantasettemiladuecento/00) per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000005, del 24 aprile 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.698.036.112,00 di euro (unmiliardoseicentonovanottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 30.592.800,00,00 (trentamilionicinquecentonovantaduemilaottocento/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000010, del 10 luglio 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 188.760.111,00 di euro (centottantottomilionisettecentosessantamilaquattrocentoundici/00), quale terza quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 907.000,00 (novecentosettecentomila/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il verbale di riunione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS), del 30/03/2020, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n. 280/DPG del 15/10/20019, con il quale, ai sensi dell’art. 22, del D.L. 18/2020, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro regionale per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza dovuta al COVID-19;

RICHIAMATI:

- Il Messaggio INPS n. 1287, del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria. Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza da COVID-19;
- La Circolare INPS n. 47, del 28/03/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
- Il Messaggio INPS n. 1525, del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020.
- La Circolare n. 0000008, del 08/04/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- La Circolare n. 0000011, del 01/07/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con specifico riferimento al decreto legge n. 34 del 19/05/2020 e del decreto legge n. 52, del 16/06/2020.
- Il Messaggio INPS n. 1607, del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche introdotte dall’art. 41, del decreto-legge n. 23/2020.
- La Circolare INPS n. 86 del 15/07/2020, che ha illustrato le novità apportate dal D.L. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga e alle successive modifiche recate dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 2825, del 15/07/2020, ad oggetto “Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane”.
- Il Messaggio INPS n. 2901, del 21/07/2020, che ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 3131 del 21/08/2020, ad oggetto “Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, con specifico riferimento all’articolo 1, comma 9, sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19.
- Il Messaggio INPS n. 3729 del 15/10/2020, ad oggetto “Decreto –legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre

2020 dei termini decadenziali per l'invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all'invio delle istanze relative all'ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;

CONSIDERATO CHE:

- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica, unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;
- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;

CONSIDERATO CHE: con i decreti Interministeriali, n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, sono state assegnate complessivamente risorse finanziarie pari ad € 58.657.000,00 (cinquantottomilionesicentocinquantesette/100), per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATE LE:

- D.D. n. 92/DPG007 del 20/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 510.753,60,
 - D.D. n. 100/DPG007 del 24/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.322.195,40,
 - D.D. n. 101/DPG007 del 25/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.063.659,60,
 - D.D. n. 102/DPG007 del 28/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.184.116,40,
 - D.D. n. 103/DPG007 del 29/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.289.019,50,
 - D.D. n. 106/DPG007 del 30/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.929.392,70,
 - D.D. n. 107/DPG007 del 01/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.108.214,70,
 - D.D. n. 108/DPG007 del 02/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.466.558,70,
 - D.D. n. 112/DPG007 del 04/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.767.724,80,
 - D.D. n. 117 /DPG007 del 05/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 5.353.792,20,
 - D.D. n. 120 /DPG007 del 07/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 3.633.117,30,
 - D.D. n. 125/DPG007 del 11/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 2.435.046,30,
 - D.D. n. 127/DPG007 del 14/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 6.199.804,80,
 - D.D. n. 130/DPG007 del 19/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 4.729.752,00,
 - D.D. n. 134/DPG007 del 21/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.785.847,50,
 - D.D. n. 142/DPG007 del 03/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.445.381,90,
 - D.D. n. 150/DPG007 del 15/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.903.313,70,
 - D.D. n. 156/DPG007 del 02/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.970.090,10,
 - D.D. n. 162/DPG007 del 08/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 352.358,10,
 - D.D. n. 166/DPG007 del 15/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 232.235,10,
 - D.D. n. 178/DPG007 del 07/08/2020, per un impegno di spesa pari ad € 103.291,20,
 - D.D. n. 205/DPG007 del 08/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 62.969,40,
 - D.D. n. 209/DPG019 del 16/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 65.010,60,
 - D.D. n. 36/DPG019 del 01/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 7.703,10,
 - D.D. n. 57/DPG019 del 26/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 41.382,90,
 - D.D. n. 62/DPG019 del 06/11/2020, per un impegno di spesa pari ad € 60.199,20
 - D.D. n. 104/DPG019 del 04/12/2020, per un impegno di spesa pari ad € 15.924,60;
- per un impegno finanziario complessivo pari ad € 57.038.855,80.

CONSIDERATO CHE a fronte dell'impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziarie pari ad € 1.618.144,60 (unmilionesecentodiciottomilacentotrentaquattro/100) da poter utilizzare per porre in essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, del DL 18/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 167/DPG007 del 17/07/2020 e n. 134/DPG019 del 29/12/2020, con le quali è stata disposta la cessazione degli effetti finanziari di istanze di cassa integrazione in deroga, perché in possesso del codice 7B, con matricole cessate, con periodi superiori alle 9 settimane e con diritto ad altri ammortizzatori sociali, per le quali non è stata emessa autorizzazione da parte di INPS;

VISTE le risultanze delle istruttorie delle istanze di cassa integrazione in deroga, presentate da datori di lavori di cui al comma 1, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., a partire dal giorno 08/04/2020, attraverso lo Sportello Informativo della Regione Abruzzo ed istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019;

CONSIDERATO che il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020, ad oggetto “Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane”, al punto 2), ha stabilito che si intendono autorizzate le prime 9 settimane di CIGD laddove le stesse si collochino all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, in presenza di istanze con periodi di 9 settimane già decretate dalla Regione, ma che non avevano raggiunto, all'interno delle 9 settimane autorizzate, le 57 gg. minime previste dal messaggio INPS, di concerto con la sede regionale INPS, si è provveduto ad autorizzare le ulteriori giornate di CIGD utili al raggiungimento del periodo sopra considerato;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, “Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, che, al comma 1, ha disposto che “I termini di

cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono differiti al 31 ottobre 2020";

RICHIAMATA la nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, "Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i. – Proroga dei termini al 31/12/2020 a seguito di diniego INPS";

RITENUTO, in coerenza con:

- le disposizioni di cui all'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS;
- le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, pari a 1.634.069,20, assegnate alla Regione Abruzzo di cui ai decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di:
 - 1) autorizzare le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 6.593,40 (seimilacinquecentonovantatre/40), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 28_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2) provvedere ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
 - 3) autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 28_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;
 Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio Lavoro DPG0019, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77,

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) **autorizzare** le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 6.593,40 (seimilacinquecentonovantatre/40), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 28_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **provvedere** ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
- 3) **autorizzare** INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 28_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;
- 4) **trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Regionale INPS Abruzzo, per gli adempimenti di competenza – direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - all'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali e Enti Locali e Polizia Locale;
 - all'Ispettorato Interregionale del Lavoro – IIL Roma - IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
- 6) precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG019 – Ufficio Crisi Aziendali, del Dipartimento Lavoro-Sociale – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

Il Dirigente
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente